

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE NAT PER LA RICERCA DI HCV-HIV-HBV E WNV FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE IN SINGOLO DI UNITA’ DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI, PER LE NECESSITA’ DELLA MEDICINA TRASFUSIONALE ASL CN1, PER UN PERIODO DI 36 MESI.

GARA nr. 8988590 - CIG 97018056C1

***S.S. Acquisti
Via Carlo Boggio nr. 12
12100 Cuneo
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it***

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Fabbisogno	3
Art. 3 – Determinazione del prezzo	4
Art. 4 – Caratteristiche tecniche di minima del sistema	4
Art. 5 - Caratteristiche preferenziali del sistema oggetto di valutazione	5
Art. 6 – Questionario Tecnico	5
Art. 7 – Certificazioni di conformità	5
Art. 8 – Assistenza tecnica e manutenzione durante il periodo di fornitura.	6
Art. 9 – Termini e modalità di consegna del materiale di consumo	7
Art. 10 – Consegna Strumentazioni, installazione	7
Art. 11 – Collaudo apparecchiature	8
Art. 12 – Periodo di prova	9
Art. 13 – Accettabilità della fornitura	9
Art. 14 – Formazione del personale	9
Art. 15 – Aggiornamento tecnologico	10
Art- 16 - Obblighi relativi alle norme di sicurezza del sistema	10
Art. 17 - Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	10
Art. 18 - Radiazioni non ionizzanti/Dichiarazioni per Fisica Sanitaria	11
Art. 19 - Misure di Sicurezza ICT (AGID)	11
Art. 20 - Nomina Responsabile per il trattamento di dati personali con funzioni di amministratore di sistema sensi e per gli effetti dell’art. 28 Reg UE 2016/679 del 27.04.2016	11
Art. 21 – Inadempienze, negligenze, penalità	11
Art. 22 – Garanzia Definitiva	13
Art. 23 – Avvisi di sicurezza	13
Art. 24 – Fatturazione e pagamento	13
Art. 25 – Garanzie Assicurative della Responsabilità Civile	13
Art. 26 - Fallimento, successioni e cessione della ditta aggiudicataria	14
Art. 27 - Rinvio alle disposizioni legislative	14
Art. 28 - Risoluzione del contratto	14
Art. 29 – Foro di competenza	15

Art. 1 – Oggetto

Il presente appalto, da espletarsi mediante procedura aperta, regolamentata dal D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., che per semplicità sarà successivamente identificato come “Codice” e così come indicato all’Art. 3 del Disciplinare di gara a cui si rimanda, ha per oggetto la fornitura in service di un sistema analitico per l’esecuzione di test di biologia molecolare NAT per la ricerca di HCV-HIV-HBV e WNV finalizzata alla validazione in singolo di unità di sangue e emocomponenti raccolti dal Servizio Trasfusionale Interaziendale A.O. S.Croce e Carle – ASL CN1. I test verranno effettuati presso la S.S. di Medicina Trasfusionale dell’ASL CN1 – Presidio di Savigliano.

Per sistema analitico in service deve intendersi la fornitura completa di un insieme di beni e servizi costituito da:

- ✓ Strumentazione nuova e di ultima generazione, completa di accessori;
- ✓ Reattivi, controlli, calibratori, materiale di consumo e quant’altro necessario per l’esecuzione dei test;
- ✓ Software per la gestione della strumentazione;
- ✓ Interfacciamento bidirezionale con oneri a carico della ditta aggiudicataria, con il sistema gestionale informatico (ELIOT ditta Engineering) in uso presso l’Azienda Sanitaria con fornitura di quanto necessario per la connessione (hardware e software);
- ✓ Addestramento, re-training e tutoraggio del personale Tecnico e Dirigente preposto;
- ✓ Assistenza tecnica comprendente:
 - a. Trasporto ed installazione della strumentazione;
 - b. Supporto alla qualificazione della strumentazione;
 - c. Messa in funzione dell’apparecchiatura con fornitura, se necessario, di sistemi di stabilizzazione di corrente con gruppo di continuità;
 - d. Eventuali modifiche strutturali ed elettriche a carico della ditta;
 - e. Fornitura degli arredi necessari ad una corretta, ergonomica e funzionale collocazione della strumentazione;
 - f. Manutenzione ordinaria e straordinaria full risk;
 - g. Aggiornamento software nell’arco di validità del contratto;
 - h. Sanificazione, disinstallazione e ritiro della strumentazione a fine contratto.

Art. 2 – Fabbisogno

Si presume una quantità annua di 30.000 unità di sangue da sottoporre a validazione per NAT (HCV,HIV,HBV) da eseguirsi su 5/6 giorni lavorativi dalle ore 8,00 alle ore 18,00. La media dei campioni giornalieri processati è di 80/180; il picco di campioni giornalieri è quantificabile in 300.

Per quanto attiene alla esecuzione del test per il WNV il numero dei test dipende dall’epidemiologia di diffusione dell’infezione da WNV, secondo le indicazioni dettate dal Centro Nazionale Sangue. A titolo puramente indicativo, il numero medio/anno di test per WNV è pari a 9.000. Le sedute analitiche hanno abitualmente indicazione di esecuzione quotidiana, in associazione al test NAT.

Dovrà pertanto essere prevista la fornitura di tutto il materiale necessario per garantire un corretto e sicuro utilizzo del sistema nelle quantità necessarie per l’esecuzione del numero di validazioni sopra indicato.

La Stazione Appaltante si riserva ogni possibile futura variazione subordinatamente a mutamenti di organizzazione interni o nuove linee di indirizzo della Regione Piemonte in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 22-5293 e successive disposizioni. In particolare la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione anticipata del contratto prima della sua scadenza naturale, senza nulla pretendere da parte della ditta aggiudicataria, nel caso intervengano disposizioni Regionali che dispongano l’accorpamento degli esami presso altra Azienda.

I quantitativi sopra indicati sono presunti e pertanto non vincolano l’Azienda Sanitaria; qualora nel corso del periodo contrattuale si rendano necessarie quantità superiori o inferiori la Ditta assegnataria non dovrà sollevare eccezioni di sorta e dovrà effettuare la fornitura alle condizioni contrattuali vigenti.

Art. 3 – Determinazione del prezzo

Le ditte partecipanti dovranno indicare, utilizzando il modello excel (Allegato 8 al disciplinare), un prezzo a prestazione per le validazioni indicate. Il prezzo a prestazione/validazione è onnicomprensivo ed include le quote strumentali (noleggio/assistenza tecnica), interfacciamento, reagenti, controlli, materiale di consumo ecc. e quant'altro necessario alla messa in funzione e al corretto e completo funzionamento dell'intero sistema.

Nell'offerta le ditte partecipanti devono indicare i prezzi unitari :

- per la validazione HCV-HIV-HBV di una unità di sangue sulla base di un numero medio di 30.000 unità/annue validate, comprensivo di quanto sopra indicato e del sistema di aliquotazione e relativo materiale di consumo;
- per la validazione WNV di una unità di sangue, secondo le indicazioni ed epidemiologiche del Centro Nazionale Sangue sulla base di un numero medio di n. 9.000 unità/annue validate comprensivo di quanto sopra indicato;

La fatturazione mensile sarà pari al numero delle validazioni effettuate nel mese di riferimento. La ditta riceverà dalla S.S. Medicina Trasfusionale dell'ASL CN1, entro i primi quindici giorni di ogni mese, apposite distinte contenenti il numero di unità validate nel mese precedente. I pagamenti saranno effettuati sulla base delle fatture emesse direttamente dalla ditta desunte dalla moltiplicazione del costo di validazione per ogni unità di sangue e il numero delle sacche validate previo controllo della rispondenza delle quantità esposte.

Art. 4 – Caratteristiche tecniche di minima del sistema

Si elencano le **caratteristiche minime** del sistema richiesto che dovranno essere garantite **pena l'esclusione**:

1. sistema nuovo completamente automatico di ultima generazione in grado di eseguire test NAT (estrazione, amplificazione, rilevazione acidi nucleici) per HCV, HBV, HIV e WNV in singolo campione da provetta primaria;
2. seconda apparecchiatura che permetta l'operatività del sistema in caso di malfunzionamento della prima;
3. estensione delle indagini a patogeni emergenti;
4. tecnologia basata su PCR e/o TMA;
5. caricamento continuo di reagenti e campioni e del controllo interno insieme al campione in fase di estrazione;
6. modalità di lavoro walk-away a partire dall'estrazione fino all'ottenimento dei risultati;
7. sistema totalmente tracciato con identificazione univoca dei campioni, lotti reagenti, controlli, calibratori, rack di supporto;
8. Interfacciamento bidirezionale con oneri a carico della ditta aggiudicataria, con il sistema gestionale informatico (ELIOT ditta Engineering) in uso presso l'Azienda Sanitaria con fornitura di quanto necessario per la connessione (hardware e software);
9. utilizzo di materiale monouso ed un sistema che limiti il rischio di contaminazione microbica;
10. interpretazione automatica dei risultati gestiti dal software;
11. strumentazione accessoria per la centrifugazione dei campioni da almeno 48 alloggiamenti;

12. strumentazione accessoria per l'aliquotazione dei campioni con software di archiviazione;

Art. 5 - Caratteristiche preferenziali del sistema oggetto di valutazione

Le caratteristiche preferenziali del sistema oggetto di valutazione sono riportate nell'allegato B al presente capitolato.

Art. 6 – Questionario Tecnico

Di seguito si riporta l'elenco delle informazioni che dovranno essere **dichiarate nella formulazione dell'offerta facendo riferimento alla numerazione indicata:**

1. i limiti ambientali di funzionamento delle strumentazioni e stoccaggio materiale di consumo (temperatura, umidità, ecc.);
2. la tensione di alimentazione;
3. l'assorbimento elettrico;
4. la termodispersione;
5. la rumorosità sia in pausa che in esercizio;
6. le eventuali opere necessarie per la collocazione (edili, elettriche ed idrauliche) i cui oneri saranno comunque a carico dell'aggiudicatario;
7. l'attestazione sulla tipologia dei rifiuti prodotti dai sistemi offerti;

Art. 7 – Certificazioni di conformità

Le apparecchiature offerte, i loro accessori ed il materiale di consumo dovranno essere conformi alle normative in materia. In particolare la Ditta offerente dovrà presentare certificazioni e dichiarazioni di conformità delle apparecchiature offerte, nella propria e completa configurazione, rilasciate dalla ditta produttrice, ad ogni normativa e direttiva vigente, generale e specifica alla quale risulta soggetta ed in particolare:

- alle direttive comunitarie vigenti applicabili nel settore;
- dichiarazione di conformità UE al Regolamento IVDR 2017/746 concernente i dispositivi diagnostici in vitro;
oppure, per i Dispositivi Diagnostici in vitro:
- dichiarazione di conformità CE alla Direttiva 98/79/CE, concernente i dispositivi diagnostici in vitro precedente al 26/05/2022 ed in corso di validità (durata massima 5 anni) accompagnata da dichiarazione sottoscritta dal produttore che dichiara che tali Dispositivi rispettano il "period of grace" ovvero gli obblighi derivanti dal Regolamento UE MDR 2017/746 e nello specifico:
 - Sorveglianza post commercializzazione
 - Vigilanza
 - Registrazione degli Operatori economici
- la conformità alle norme di sicurezza C.E.I. o altre norme internazionali, ufficialmente riconosciute, sulla sicurezza in ambiente medicale;
- alla direttiva 2014/30/CE e varianti, concernente la compatibilità elettromagnetica.

La ditta dovrà inoltre presentare dichiarazione che eventuali parti, componenti ed accessori del sistema sono privi di lattice (latex free) o specifica dei componenti lattice con indicazione della percentuale contenuta nella mescola;

Si specifica che le certificazioni e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana o in lingua inglese.

Insieme all'apparecchiatura dovrà essere sempre fornito anche il manuale d'uso in originale ed in lingua italiana redatto dal costruttore.

Art. 8 – Assistenza tecnica e manutenzione durante il periodo di fornitura.

La fornitura oggetto del presente capitolato deve comprendere obbligatoriamente il servizio di assistenza e manutenzione del tipo FULL-RISK per tutte le apparecchiature oggetto di fornitura e per tutta la durata contrattuale e dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni del costruttore e comunque rispondere ai seguenti requisiti minimi e necessari:

a) manutenzione preventiva (programmata)

La manutenzione preventiva comprende, secondo le prescrizioni del costruttore (in accordo a quanto dichiarato nella documentazione tecnica e nei manuali d'uso ed in conformità alle vigenti norme legislative e tecniche, sia in termini di modalità che di periodismo) le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzioni parti di ricambio e parti soggette ad usura con le esclusioni di: materiale per stampa, materiali monouso e monopaziente, reagenti e kit standard, materiale di pulizia, disinfezione e sterilizzazione, batterie non ricaricabili....

Il fornitore dovrà obbligatoriamente rispettare tutte le modalità ed il numero previsto degli interventi nel corso dei quali verranno eseguite le operazioni, contemplate dalle indicazioni fornite dal produttore e come richiesto dal sistema di accreditamento delle Strutture destinatarie dei beni.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre eseguire, con periodicità almeno annuale, le verifiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature offerte, con strumento dotato di certificato di taratura in corso di validità e consegna dei risultati alle strutture di Ingegneria Clinica.

b) manutenzione correttiva (su chiamata)

La manutenzione correttiva (su chiamata in numero illimitato) per guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti o deficienze costruttive del bene o di singole parti o ad usura naturale; comprende la riparazione e/o sostituzione di tutte le parti, accessori e quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita.

Detta manutenzione dovrà essere effettuata nelle seguenti modalità:

1. numero interventi su chiamata illimitati;
2. tempo di intervento non superiore alle 8 ore lavorative nei giorni feriali ed in ogni caso la risoluzione del problema non oltre le 16 ore lavorative dalla chiamata.

c) manutenzione evolutiva

Per ciascun dispositivo installato, il fornitore dovrà garantire a proprie spese, l'aggiornamento hardware e software non appena disponibile, in conformità a eventuali aggiornamenti normativi comunitari e/o nazionali e/o regionali ovvero ad aggiornamenti evolutivi prescritti dalla casa produttrice.

d) assistenza remota e telemetrie

L'assistenza remota, qualora richiesta dalla Struttura Appaltante in corso di fornitura, potrà essere distribuita al fornitore in modalità client tramite il terminatore aziendale. Gli accessi VPN saranno rilasciati solo dopo la valutazione da parte del personale dei servizi di competenza, delle modalità di sicurezza e tracciabilità da parte del fornitore degli operatori autorizzati ad aprire la VPN. A tal fine, il fornitore dovrà trasmettere all'Ente la documentazione descrittiva delle misure di sicurezza tecniche e organizzative che la ditta ha implementato per garantire segmentazione del traffico, tracciabilità e autenticazione degli accessi (preferire soluzioni con autenticazione a doppio fattore), misure di sicurezza degli endpoint. Tutti gli accessi VPN saranno configurati e rilasciati puntualmente e personalmente agli operatori autorizzati. Le regole di accesso saranno date verso gli strumenti su porte e applicativi standard.

Gli accessi VPN saranno funzionanti secondo gli SLA contrattuali.

Le eventuali telemetrie per ricevere dati sullo stato del sistema, potranno essere configurate puntualmente soltanto in uscita verso la rete INTERNET. Non si possono utilizzare strumenti che permettano terminazioni VPN interne per bypassare le regole aziendali. In casi eccezionali si possono accettare terminatori VPN, ma esclusivamente con divisioni di rete messe sotto protezione del firewall dell'Azienda.

Tutte le riparazioni effettuate sulle apparecchiature dovranno eseguirsi secondo la buona regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente, con l'utilizzo di parti di ricambio originali in modo che non siano modificate le caratteristiche delle apparecchiature rispetto alle norme costruttive specifiche cui sono soggette.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un rapporto di intervento tecnico, sottoscritto dal Responsabile della Struttura o suo delegato e dal fornitore, nel quale dovranno essere registrati: l'apparecchiatura per la quale è richiesto l'intervento, il numero e la data della chiamata, il numero e la data dell'intervento, il giorno dell'avvenuto ripristino o del termine dell'intervento.

L'apertura e la chiusura dell'intervento sono registrate dall'Ingegneria Clinica dell'ASL CN1. Ai fini della verifica del corretto adempimento contrattuale, verranno considerate valide esclusivamente le registrazioni effettuate dalla Stessa Struttura.

L'attività di manutenzione dovrà anche comprendere tutti gli aggiornamenti dei software installati.

Per le apparecchiature dovranno essere garantite, per tutta la durata del contratto: la reperibilità delle parti di ricambio, l'approvvigionamento del relativo materiale di consumo e la possibilità degli aggiornamenti software disponibili.

Art. 9 – Termini e modalità di consegna del materiale di consumo

Il materiale di consumo dovrà essere fatto pervenire libero di ogni spesa nelle quantità di volta in volta ordinate da parte del Servizio preposto, secondo le modalità indicate dal servizio stesso e secondo le effettive necessità senza che la ditta possa muovere eccezione alcuna in ordine alle quantità commissionate.

Tempi di consegna: entro 7 gg. naturali dal ricevimento dell'ordine se non specificato diversamente. In casi eccezionali di estrema urgenza la consegna dovrà avvenire entro 3 giorni effettivi dalla data dell'ordine.

Luogo e orario di consegna: la consegna del materiale di consumo deve essere effettuata esclusivamente franco Magazzino all'indirizzo indicato nell'ordine, nelle quantità di volta in volta ordinate dal competente servizio. I prodotti dovranno avere scadenza non inferiore a sei mesi dalla consegna.

A parziale deroga dell'art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell'obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata all'ASL CN1.

Fino al momento della consegna presso il magazzino indicato, i beni oggetto di fornitura restano in proprietà della ditta fornitrice; qualora la ditta effettui consegne tramite terzi, sarà comunque ritenuta responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori.

Consegne effettuate al di fuori di orari o in luoghi diversi da quanto indicato negli ordinativi saranno respinte, e non potrà addebitarsi all'Azienda Sanitaria responsabilità alcuna per l'eventuale perdita o deperimento della merce.

Qualora nel corso di vigenza contrattuale la ditta affidataria non fosse più in grado di fornire il materiale di consumo oggetto del contratto, la stessa dovrà proporre eventuali dispositivi alternativi con caratteristiche uguali o migliorative su cui l'Azienda contraente si riserva la valutazione. Nel caso di non conformità l'ASL CN1 potrà procedere alla risoluzione contrattuale.

Art. 10 – Consegna Strumentazioni, installazione

Le strumentazioni dovranno essere consegnate e installate presso le Strutture interessate entro 40 giorni lavorativi dalla stipula contratto, fatto salvo eventuale termine superiore a quanto indicato per motivate esigenze tecnico-organizzative dell'ASL CN1, senza nulla pretendere da parte della ditta.

Le date di consegna e installazione dovranno essere concordate dalla ditta aggiudicataria con congruo anticipo prendendo contatti sia con il Direttore della S.S. Medicina Trasfusionale dell'ASL CN1 o suo delegato, sia con la Struttura di Ingegneria Clinica rigorosamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica, specificando tutte le informazioni e i riferimenti per essere ricontattati e assumere gli accordi del caso.

Se gli apparecchi dispongono di cavi di tipo scollegabile, l'allacciamento delle apparecchiature all'alimentazione elettrica dovrà essere effettuato con cavi intercambiabili dotati di spine corrispondenti alle prese dei locali dove avrà luogo l'installazione. Se nel manuale di installazione è consigliata la presenza di un sistema di filtraggio, condizionamento, continuità (rete di alimentazione elettrica) o di qualunque altro dispositivo o modalità installativa, la fornitura lo dovrà prevedere (compreso nel prezzo).

Tutti i lavori integrativi occorrenti alla corretta installazione e al perfetto funzionamento delle apparecchiature offerte dovranno essere eseguiti a spese della Ditta aggiudicataria.

La ditta dovrà dettagliare analiticamente come intende procedere all'installazione garantendo, la minima interruzione dell'operatività del Laboratorio; dovrà inoltre fornire un cronoprogramma che pianifichi puntualmente i tempi previsti per la fornitura, l'installazione, la messa a punto iniziale e l'avviamento sino al raggiungimento della piena funzionalità a ritmi produttivi routinari.

Tutti gli oneri di introduzione di posizionamento e di installazione delle apparecchiature nei locali saranno a carico della Ditta Aggiudicataria in particolare:

- a) le spese di imballo, trasporto fino al locale di installazione e facchinaggio;
- b) tutti gli oneri relativi all'installazione, alla corretta messa in esercizio ed al collaudo delle apparecchiature; e tutti gli oneri, anche se non espressamente richiamati, necessari a consegnare le forniture a perfetta regola d'arte, senza che l'ASL abbia a sostenere alcuna altra spesa oltre all'offerta economica proposta in sede di gara;
- c) il ritiro di tutti gli imballaggi compresi gli oneri di smaltimento in discarica autorizzata.

Al termine previsto di permanenza delle apparecchiature presso l'ASL CN1, la ditta dovrà ritirare gli apparecchi dandone formale comunicazione all'ingegneria clinica.

Art. 11 – Collaudo apparecchiature

Il collaudo delle apparecchiature verrà eseguito dall'Ingegneria Clinica dell'ASL CN1, in contraddittorio con il fornitore e in presenza del Responsabile, o suo delegato, della Struttura sanitaria e dovrà comprendere l'accettazione, le prove tecniche, la messa in servizio e la formazione iniziale, al fine di constatare che l'apparecchiatura consegnata presenti le caratteristiche previste dal presente capitolato tecnico e sia in grado di svolgere le funzioni richieste, nonché di assicurare prestazioni regolari.

In fase di collaudo dovranno essere effettuate, da parte della ditta, direttamente in loco e prima della messa in servizio, tutte le prove ed i test di regolare funzionalità, in particolare dovranno essere **effettuate le verifiche di sicurezza** elettrica secondo la normativa vigente con idonea strumentazione regolarmente tarata. L'ASL CN1, anche tramite collaboratori esterni, potrà riservarsi il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltreché potranno essere richieste modifiche all'installazione e alla configurazione affinché la fornitura in opera sia rispondente a quanto inizialmente offerto ed ordinato, nel rispetto della normativa vigente. La ditta dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate, in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie e indispensabili per garantire il corretto funzionamento di tutta l'apparecchiatura o di sotto parti.

Dovranno essere consegnati: le copie originali dei documenti di trasporto; i reports delle verifiche di sicurezza elettrica eseguite in loco, debitamente firmati e accompagnati dal certificato di taratura in corso di validità della strumentazione utilizzata; tutta l'ulteriore documentazione tecnica relativa alla reportistica di prove, test e verifiche particolari e funzionali eseguite in fabbrica.

Se all'atto del collaudo l'apparecchiatura non risultasse rispondente ai requisiti richiesti, la ditta dovrà provvedere entro dieci giorni all'adeguamento ai requisiti richiesti in capitolato.

La regolarità del collaudo verrà attestata mediante apposito verbale di collaudo predisposto dalla ditta e firmato congiuntamente da tutte le parti presenti e figure delegate. La firma dello specifico verbale di collaudo da parte dei rappresentanti della ditta, certificherà che le apparecchiature potranno essere utilizzate nel pieno rispetto della sicurezza per gli operatori e pazienti, dimostrandone il completo e corretto funzionamento. Viene ritenuto positivo il collaudo che non presenta eventuali prescrizioni e riserve; in caso contrario la validità e la regolarità del collaudo decorre dalla data in cui tutte le eventuali prescrizioni e riserve precedentemente segnalate siano definite e le difformità risolte, opportunamente certificate con evidenza scritta e regolarmente verbalizzate.

Art. 12 – Periodo di prova

Dalla data del verbale di collaudo inizierà un “periodo di prova” non inferiore a mesi 3 (tre) e non superiore a mesi 12 (dodici) al fine di accertare l’effettiva rispondenza di quanto fornito dalla ditta Aggiudicataria ai requisiti dichiarati.

Nel corso del periodo di prova, nel caso in cui si riscontrino delle anomalie, si concorderà con la ditta un ulteriore periodo entro il quale dovranno essere corrette, a spese di quest’ultima le anomalie riscontrate. Si specifica altresì che tutte le verifiche di congruità sopra indicate e le conseguenti azioni correttive saranno comunque espletate sistematicamente durante tutto il periodo di validità contrattuale.

Nel caso in cui le anomalie riscontrate non fossero correggibili e non venissero corrette, l’ASL CN1 potrà procedere alla risoluzione del contratto, motivata da apposita relazione tecnica, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall’ASL;
- decorso tale termine, dovrà provvedere alla disinstallazione ed al ritiro dei dispositivi a proprie spese. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provvedesse nei tempi indicati al ritiro dei dispositivi, l’ASL CN1 restituirà detti dispositivi a spese della ditta aggiudicataria, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati agli stessi nelle fasi di disinstallazione e trasporto;

Art. 13 – Accettabilità della fornitura

Il controllo quantitativo del materiale di consumo sarà effettuato all’atto delle consegne. La quantità sarà esclusivamente quella accettata presso i magazzini dell’Azienda Sanitaria e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all’accettazione l’ASL CN1, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata. I prodotti che presentano difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario, e il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo. L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all’atto della consegna. Il giudizio sull’accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte ed anche in questo caso il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

L’ASL CN1 non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal fornitore.

Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, l’aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile e provvedere alla relativa sostituzione senza oneri aggiuntivi per l’Azienda Sanitaria.

Art. 14 – Formazione del personale

Si richiede un’adeguata formazione e supporto per l’avviamento e la messa a regime di quanto offerto. Nella documentazione tecnica il fornitore dovrà proporre un dettagliato “Piano di Formazione del Personale” che riporterà lo schema dei corsi previsti, con relativa suddivisione per le diverse figure professionali (personale dirigente, tecnico sanitario di laboratorio) e sedi di attività con le informazioni:

- a. n. ore di formazione ritenute necessarie;
- b. modalità di tale formazione (in gruppo, con l'indicazione della numerosità del gruppo, individuale.....ecc);
- c. descrizione del materiale che verrà consegnato nei corsi.

La formazione dovrà essere svolta in loco, previo accordo con i Coordinatori, i Direttori e gli operatori coinvolti con rilascio di attestati di partecipazione ai corsi e materiale formativo di supporto. Detto corso di formazione dovrà essere ripetuto nell'ipotesi di un aggiornamento tecnologico del sistema, nel corso del periodo contrattuale. Tutti i corsi devono intendersi a totale carico della Ditta Aggiudicataria.

Art. 15 – Aggiornamento tecnologico

Qualora durante il periodo contrattuale di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi dispositivi, nuove metodiche o nuove apparecchiature, oltre ad integrazioni strumentali hardware e software, da considerarsi aggiornamenti tecnologici e quindi analoghi a quelli oggetto della fornitura, che presentino pertanto migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, la stessa dovrà proporre la sostituzione e l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di sostituirli a quelli in uso alle medesime condizioni economiche.

Per tali prodotti dovrà essere garantito un adeguato periodo di valutazione su richiesta degli utilizzatori. La ditta dovrà pertanto garantire l'aggiornamento di tutte le componenti hardware e software delle apparecchiature offerte, in base a nuove release rese ufficialmente disponibili.

L'aggiornamento tecnologico di strumentazione, dispositivi e materiale di consumo si intende comunque obbligatorio qualora si renda necessario per intervenute disposizioni normative finalizzate all'accreditamento del Servizio Trasfusionale.

Art- 16 - Obblighi relativi alle norme di sicurezza del sistema

La ditta aggiudicataria garantisce che il sistema offerto sia conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza e tutte le altre norme, anche più restrittive, nazionali ed internazionali, sulla sicurezza elettrica in ambiente medico.

La ditta garantisce inoltre che la strumentazione offerta sia conforme a tutte le norme di sicurezza per l'operatore e per il paziente. In particolare la ditta si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti ed a fornire tutte le prescrizioni d'uso affinché non possano verificarsi incidenti di qualsiasi tipo durante l'utilizzo della strumentazione in dotazione.

Fermo restando l'esclusiva responsabilità della ditta fornitrice in merito a quanto sopra, l'ASLCN1 si riserva la facoltà di far visionare la strumentazione a tecnici di sua fiducia.

Art. 17 - Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. nr. 81/2008 s.m.i, l'Azienda committente promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, ha elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (Allegato 14 - DUVRI ASL CN1) contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI così come redatto dall'Azienda Sanitaria potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta della ditta aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte della ditta aggiudicataria, a seguito della valutazione del committente e dovrà allegarsi al contratto.

E' fatto obbligo comunque alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione).

La ditta dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali / aree stessi, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello della Committente.

La ditta dovrà informare la Committente dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e predisporre tutta la documentazione prevista nel Documento Unico di valutazione dei rischi di interferenza allegato.

La ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/08 s.m.i secondo le modalità e la documentazione previste nel Documento Unico di valutazione dei rischi di interferenza.

I costi per la sicurezza di natura interferenziale sono stati valutati come riportato nel documento allegato DUVRI.

Prima che la Ditta aggiudicataria acceda ai locali dovrà essere effettuato un incontro, con redazione di Verbale (Verbale di riunione di cooperazione e coordinamento), tra l'ASL CN1 e la Ditta stessa.

Art. 18 - Radiazioni non ionizzanti/Dichiarazioni per Fisica Sanitaria

Per ogni apparecchiatura e per ogni suo accessorio fonte anche presunta di radiazioni (apparecchiature e accessori a alimentazione elettrica dispositivi elettronici...) comunque emittente a qualsiasi titolo radiazioni dev'essere compilato il modulo (Allegato D) MODFISAN005 DOCUMENTO INFORMATIVO OBBLIGATORIO PER L'ACQUISIZIONE DI SORGENTI DI RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE E OTTICHE (D.Lgs. 81/08 – Titolo VIII – Capi IV e V) allegato alla presente e devono essere fornite le informazioni del caso necessarie per la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Le diverse componenti dovranno riportare, se necessario, opportuna cartellonistica (etichettatura) segnalante gli eventuali pericoli e divieti.

La ditta deve attestare che le emissioni e interferenze dell'intero impianto e accessori siano nei termini di legge e norme di buona tecnica.

Art. 19 - Misure di Sicurezza ICT (AGID)

L'A.S.L. CN1 ha definito un insieme minimo di misure di sicurezza ICT estrapolate dalle misure emanate dall'AgID con Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)", pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5/5/2017. Tali misure sono indicate negli allegati alla documentazione di gara.

In accordo alla normativa AGID, eventuali accessi della Ditta aggiudicataria tramite la rete aziendale, per interventi di manutenzione preventiva o adeguativa o semplicemente per aggiornamenti periodici del sistema, dovranno essere concordati con questa Amministrazione che, allo scopo, abiliterà gli accessi in remoto ai tecnici della Ditta esclusivamente per il tempo necessario all'intervento.

Art. 20 - Nomina Responsabile per il trattamento di dati personali con funzioni di amministratore di sistema sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27.04.2016

Si precisa che in considerazione della natura della fornitura/servizio la Ditta Aggiudicataria verrà nominata quale Responsabile Esterno per il trattamento dei dati personali.

Si rinvia al documento allegato che farà parte integrante del contratto di fornitura. **(Si prega di compilare l'allegato I del documento Nomina Responsabile per il Trattamento di dati personali).**

Art. 21 – Inadempienze, negligenze, penalità

L'A.S.L. CN1, nel caso di ritardi o inadempimenti, si riserva di applicare le penali di seguito indicate:

- **Ritardi consegna strumentazione:**

Qualora la ditta non provvedesse alla consegna delle apparecchiature e di quanto necessario all'attivazione della fornitura in oggetto, nei termini stabiliti si procederà come segue:

- 1) Per un ritardo ingiustificato fino a 20 giorni, l'Azienda Sanitaria potrà applicare a carico del fornitore inadempiente una penale, per ogni giorno di ritardo nella misura giornaliera del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento del valore contrattuale;
- 2) per un ritardo ingiustificato superiore a 20 giorni l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione senza obbligo di diffida.

- **Ritardi nelle consegne di materiale di consumo:**

1) in caso di ingiustificato ritardo nelle consegne, rispetto ai termini previsti nel presente capitolato l'Azienda Sanitaria potrà applicare a carico del fornitore inadempiente una penale, per ogni giorno di ritardo nella misura giornaliera del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

• **Ritardi interventi Manutenzione/Assistenza Tecnica:**

1) per ogni giorno di ritardo o di superamento dei limiti temporali stabiliti per le prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione, l'Amministrazione potrà applicare una penale nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Per ogni giorno di ritardo nella risoluzione della problematica, l'Amministrazione potrà applicare una penale nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

2) **Fermo macchina:** In caso di fermo macchina o non attivazione della soluzione richiesta e proposta per assicurare la continuità operativa del laboratorio, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di fermo, oltre agli addebiti, delle spese e di ogni altro onere che l'Amministrazione dovrà sostenere per la ricerca e l'acquisto su piazza di strumentazione alternativa, fatti salvi i danni in capo all'Azienda.

• **Consegne non conformi:**

in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Azienda contraente si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

- Restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dall'Azienda contraente. In caso di ritardo nella sostituzione l'Azienda contraente potrà applicare la penalità prevista per la ritardata consegna.
- Restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese ed emettere nota di credito, senza chiederne la sostituzione e procedere eventualmente all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Sarà equiparato alla mancata consegna il comportamento del fornitore che, intimato, non provveda entro i termini fissati a ritirare e sostituire, con spese a proprio carico, i prodotti non conformi a quanto richiesto e/o con validità inferiore a quella richiesta, con altri aventi le caratteristiche pattuite.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun modo il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al fornitore dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). In caso di contestazione, il fornitore avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni, entro il termine non superiore a quindici giorni, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Azienda contraente potrà procedere all'applicazione delle penali qualora le controdeduzioni non pervengano nel termine assegnato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano giudicate idonee a giustificare l'inadempienza.

L'Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, se insufficienti, avvalersi della garanzia definitiva rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o provvedimento giudiziario.

Rimane fermo comunque per l'Azienda contraente il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti in danno del fornitore inadempiente. Resterà a carico della ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda contraente a causa dell'inadempimento.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, l'Azienda, avrà la facoltà di recedere dal contratto per inadempimento

comunicando tale decisione mediante lettera trasmessa tramite posta certificata (PEC) e addebitando al fornitore decaduto i costi sostenuti per la continuazione della fornitura.

Art. 22 – Garanzia Definitiva

L'esecutore del contratto dovrà costituire, a favore dell'Azienda Sanitaria una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, del 10 per cento dell'importo complessivo della fornitura aggiudicata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure previste dall'art. 93, comma 7 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria Contraente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.

La garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo che il Direttore di Esecuzione avrà certificato la regolare esecuzione.

Art. 23 – Avvisi di sicurezza

Qualora i dispositivi forniti dovessero essere oggetto di ritiro dal mercato o di azioni correttive di campo (FSCA), la Ditta aggiudicataria, ai sensi della normativa vigente e al fine di non incorrere in gravi irregolarità, dovrà informare il Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici – presso la S.C. Farmacia Ospedaliera dell'ASL CN1 – tramite lettere di informazioni di sicurezza (Avvisi di sicurezza) nonché provvedere alla comunicazione all'Ufficio Vigilanza sui Dispositivi Medici e/o all'Ufficio Vigilanza sugli IVD presso il Ministero della Salute.

Art. 24 – Fatturazione e pagamento

La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento al numero del buono d'ordine nonché l'indicazione del CIG.

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e dal Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dall'art 25 D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014, le fatture nei confronti delle P.A., dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni.

I pagamenti dei corrispettivi dovuti, salvo verifica di regolare fornitura e deduzione di eventuali penalità in cui la ditta fosse incorsa, saranno effettuati a norma di legge (D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012).

Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine e al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Art. 25 – Garanzie Assicurative della Responsabilità Civile

L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura, dovrà stipulare una polizza assicurativa valida per tutto il periodo contrattuale, per Responsabilità civile per eventuali danni derivanti all'ASL CN1, ai dipendenti, pazienti e terzi, propri addetti, con massimale pari almeno all'importo di fornitura. **La polizza dovrà essere presentata al fine della stipula del contratto. Sarà successivamente a carico della Ditta l'obbligo di trasmettere annualmente copia delle quietanze di pagamento, per l'intero periodo contrattuale.**

La garanzia dovrà comprendere:

- il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai locali, ai materiali ed alle attrezzature interessate all'esecuzione della fornitura;
- il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare a persone o cose a seguito di errata e/o mancata manutenzione o da difetti,
- il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria e dei subappaltatori, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro, inclusa la copertura per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto, dal personale, malattie professionali, ecc.
- i danni derivanti da incendio e/o scoppio, a cose dell'Amministrazione, a cose di terzi, a cose di proprietà dell'assicurato o da lui comunque detenute;
- i danni da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni;
- i danni da esalazione o i danni derivanti da inquinamento accidentale;
- i danni ai locali nei quali si svolge l'attività.

Art. 26 - Fallimento, successioni e cessione della ditta aggiudicataria

Il contratto si intende risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della ditta aggiudicataria.

In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria, l'Azienda contraente potrà consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a loro insindacabile giudizio, dichiarare risolto l'impegno assunto dal de cuius.

Il consenso scritto dell'Azienda contraente è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione dell'azienda fornitrice o assuntrice del servizio.

Art. 27 - Rinvio alle disposizioni legislative

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si richiamano le normative vigenti in materia di pubbliche forniture e le norme del Codice Civile.

Art. 28 - Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto, avviene di diritto non appena questa stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. previa diffida da comunicarsi all'appaltatore con PEC al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati in seguito a diffida formale da parte della Amministrazione;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell'affidatario, di tutti o parte dei servizi/forniture oggetto del contratto;
- violazioni delle disposizioni in materia di subappalto, di cessione del credito e del contratto;
- cessazione e fallimento dell'aggiudicatario;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del Codice;

Si rimanda inoltre a quanto previsto all'art. 108 del Codice.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto per ragioni di interesse pubblico, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione

del contratto sarà oggetto di notifica da parte di questa Amministrazione all'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, ai sensi della normativa vigente, questa Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto qualora si rendano disponibili esiti di procedure di gara centralizzate relative alla fornitura in argomento da parte della Centrale di Committenza Regionale di riferimento (S.C.R. Piemonte) oppure attivi di CONSIP S.p.A.

La Stazione Appaltante si riserva ogni possibile futura variazione subordinatamente a mutamenti di organizzazione interni o nuove linee di indirizzo della Regione Piemonte in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 22-5293 e successive disposizioni. In particolare la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione anticipata del contratto prima della sua scadenza naturale, senza nulla pretendere da parte della ditta aggiudicataria, nel caso intervengano disposizioni Regionali che dispongano l'accorpamento degli esami presso altra Azienda.

Art. 29 – Foro di competenza

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente procedura, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo in cui l'Azienda Sanitaria titolare del contratto ha la sede legale.

Allegati:

Allegato A – Caratteristiche tecniche di minima del sistema (pena esclusione)

Allegato B – Caratteristiche preferenziali del sistema oggetto di valutazione

Allegato C – Assistenza tecnica

Allegato D – Modello FISAN005